DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2009 del 22 ottobre 2009 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) ([3]).

(4) I regolamenti della Commissione (CE) n. 2700/98 ([4]) e (CE) n. 2702/98 ([5]), che sono integrati nell'accordo, sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 250/2009, ma le loro disposizioni continuano ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.

(5) Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione ([6]), che è integrato nell'accordo, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 251/2009, ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi per quanto riguarda le serie di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32009 R 0251**: Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).»;

([1]) GU L 334 del 17.12.2009, pag. 15.
([2]) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.
([3]) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170.
([4]) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49.
([5]) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102.
([6]) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

2) dopo il punto 1 j [regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1k. **32009 R 0250**: Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).

1l. **32009 R 0251**: Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati delle serie 9C e 9D in conformità dell'allegato I. Il Liechtenstein fornirà solo i dati del livello della disaggregazione per attività economica secondo il livello a 2 cifre della NACE Rev. 2.»;

3) ai punti 1a [regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione] e 1c [regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione] è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento è abrogato a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 250/2009. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.»;

4) al punto 1b [regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione] è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento è abrogato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 251/2009. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le serie di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 250/2009 e (CE) n. 251/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES